

## FASCICOLO INFORMATIVO

### COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Il presente Fascicolo Informativo si compone di:

- 1) Nota Informativa
- 2) Condizioni di Assicurazione
- 3) Modulo di Proposta

che deve esser consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

**AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA LEGGERE  
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



## NOTA INFORMATIVA

### RESA DA CATTOLICA IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.

Obblighi di informativa precontrattuale ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2009 e della circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

#### I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.; soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurato** contratto di assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Contraente** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Sinistro** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere in caso di sinistro.
- **Indennizzo**

#### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

##### A. Sede legale e sede sociale

Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande, n. 16 – 37126 Verona, telefono 0458391111 – telefax 045891112, sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

##### B. Autorizzazione all'esercizio dell'Impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 Aprile 1923 n. 966 Registro delle Imprese di Verona n. 00320160237, Albo Imprese ISVAP n. 1.00012 Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

#### III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

##### A. Legislazione applicabile

La legislazione applicabile ai contratti stipulati con Cattolica è quella italiana; per le garanzie diverse da quelle obbligatorie è comunque facoltà delle parti di scegliere una legislazione diversa da quella italiana fatti salvi i limiti delle norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tale garanzia Cattolica propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

##### B. Informazioni particolari sul contratto.

Il presente contratto di assicurazione garantisce l'assicurato per il pagamento delle rate di restituzione del prestito a seguito della perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, non seguita da nuovo contratto di lavoro dipendente o pensionamento nei successivi 210 giorni. La prestazione assicurata (**Indennizzo**) è pertanto pari al credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall'Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo delle quote insolte, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.

Il contratto di prestito cui è collegata la polizza prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e delle relative trattenute in busta paga, a seguito della decadenza dei termini di mora, l'Assicurato sia tenuto a restituire in unica soluzione l'intero debito residuo calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società, **dietro esplicita delega irrevocabile rilasciata dall'Assicurato in fase di proposta**, al fine di permettere all'Assicurato stesso di adempiere a quanto previsto dal contratto di prestito, liquida al Beneficiario l'intero ammontare del debito residuo al netto degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, etc).



L'eventuale estinzione anticipata del prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il sinistro.

In caso di anticipata estinzione di un Prestito l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto calcolato moltiplicando i giorni residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio unico corrisposto ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.

### **C. Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**

*Servizio clienti*

*Lungadige Cangrande, n. 16 – 37126 Verona (Italia)*

*Telefono 045/8391622 – fax 045/8391131*

*e-mail: [servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it)*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

*Servizio tutela degli utenti*

*Via del Quirinale, n. 21 – 00187 ROMA*

*Fax 06/42133206*

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **D. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

#### **Articolo 1 - Definizioni / Glossario**

Nel testo che segue, s'intende per:

Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l'Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro, in qualità di Ente Finanziario che ha erogato il prestito, o la persona giuridica espressamente indicata in Polizza.

Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito del Beneficiario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.

Cessione. il Prestito disciplinato dalla Legge 180/50.

Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Cliente: il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, alla quale l'Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s'impegna al versamento del relativo premio all'Impresa.

Delegazione di pagamento/Delega: il Prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall'art. 1269 C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.

Dipendente/Lavoratore dipendente: il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.



Evento: la perdita definitiva dell'impiego, per qualunque causa, da parte dell'Assicurato, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

Ente Finanziario: il soggetto che eroga il Prestito al Contraente/Assicurato cui è collegata la Polizza.

Fondo Pensione: il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Indennizzo: la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall'Ente Finanziario all'Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente, insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall'Amministrazione.

Intermediario: il soggetto iscritto al Registro Unico di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni che per conto dell'Impresa distribuisce/colloca la polizza collegata al prestito.

Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza: il documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

Prestito: il finanziamento personale disciplinato dal contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione allegate allo stesso.

Sinistro: l'Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. **Non è considerato sinistro l'Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione.**

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

## **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

L'assicurazione è prestata contro il rischio derivante all'Assicurato di essere nell'impossibilità di adempiere l'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziario, che ha erogato il Prestito, a causa della perdita definitiva dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, di prestiti previsti all'**art. 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa** per il verificarsi di uno degli Eventi di cui all'**art. 8 - Eventi assicurati ed esclusioni**.

L'assicurazione esplica la sua efficacia esclusivamente se l'Assicurato, alla data di erogazione del Prestito, è in regolare e effettivo servizio presso l'Amministrazione da cui dipende sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel corso della durata contrattuale, il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario l'Indennizzo secondo Polizza.

A fronte di tali prestazioni il Contraente è tenuto al pagamento del premio come stabilito all'**art. 10 - Premio Assicurativo**.

Il mancato verificarsi degli eventi assicurati determinerà al termine della durata contrattuale l'estinzione del contratto e il premio pagato resterà acquisito dall'Impresa.

## **Articolo 3 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa**

Sono oggetto di copertura assicurativa esclusivamente i prestiti di nuova emissione erogati dall'Ente Finanziario all'Assicurato mediante:

- Cessione del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio;
- Delegazione di Pagamento rimborsabili con un numero di rate mensili d'importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto. In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà superare il limite della metà dello stipendio (come previsto dall'Art. 69 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge).

## **Articolo 4 - Entrata in vigore e durata del contratto – Estinzione anticipata del Prestito**

Il contratto, emesso in base alla Proposta sottoscritta dall'Assicurato, entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato stesso insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito del Prestito da questi erogati.

La durata contrattuale di Polizza coincide con quella fissata per il Prestito e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del Prestito stesso.

L'eventuale estinzione anticipata del Prestito determina l'estinzione della relativa copertura assicurativa, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il Sinistro.



In caso di anticipata estinzione del Prestito, l'Impresa restituirà al Contraente l'importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato moltiplicando i giorni residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio unico corrisposto ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.

L'Impresa restituirà detto importo entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione inviata a mezzo raccomandata a/r:

- lettera del Contraente riportante:
  - a) richiesta formale di restituzione del suddetto importo di premio;
  - b) istruzioni sul versamento dell'importo, ovvero indicazione:
    - delle coordinate bancarie con specifiche del correntista, se il versamento deve essere effettuato tramite bonifico;
- copia della Polizza collegata al Prestito estinto;
- copia del conteggio estintivo del Prestito rilasciato dall'Ente Finanziario e copia del documento comprovante l'avvenuto bonifico a saldo del predetto conteggio;

#### **Articolo 5 - Delega di pagamento all'Impresa**

Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l'Impresa al verificarsi del Sinistro a pagare al Beneficiario l'Indennizzo secondo i termini di Polizza e pertanto l'Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza.

#### **Articolo 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di Evento**

In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all'Impresa ed all'Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l'Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa.

Nel caso in cui l'Impresa non sia informata dell'avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall'Ente Finanziario, quest'ultimo dovrà comunicare, a mezzo lettera A.R., all'Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento stesso. Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione dovrà confermare all'Impresa quanto comunicato dall'Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall'Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all'Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato.

Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l'Impresa prima di procedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

### **Articolo 7 - Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato con altra Amministrazione o collocamento in pensione**

Il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare prontamente all'Impresa la costituzione di un eventuale nuovo rapporto di lavoro o del suo collocamento in pensione che avvenga prima della scadenza stabilita in Polizza.

In caso di Evento, qualora faccia seguito entro 210 giorni di calendario dalla data dell'Evento stesso, la stipula di un nuovo contratto di lavoro o il collocamento in pensione, il Contraente/Assicurato è obbligato a comunicare entro 3 giorni di calendario:

- all'Ente Finanziario ed all'Impresa gli estremi del nuovo datore di lavoro o Ente Previdenziale;
- e
- al nuovo datore di lavoro o all'Ente Previdenziale l' esistenza del Prestito cui è connessa la Polizza;

in modo tale che l'Ente Finanziario possa fare, ove ne ricorrano le circostanze, una nuova notifica del contratto di Prestito nei confronti della nuova Amministrazione (datore di lavoro o Ente Previdenziale).

### **Articolo 8 - Eventi assicurati ed esclusioni**

L'obbligo dell'Impresa di erogare l'Indennizzo insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro dell'Assicurato con l'Amministrazione, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
- b) il pensionamento anticipato dell'Assicurato.

**L'obbligo di corrispondere l'Indennizzo non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte dell'Amministrazione, a beneficio dell'Ente Finanziario (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte dell'Assicurato.**

### **Articolo 9 - Capitale assicurato**

Il Capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del Prestito.

### **Articolo 10 - Premio assicurativo**

A fronte della copertura assicurativa è dovuto dal Contraente un premio anticipato in unica soluzione per l'intera durata della Polizza.

Il pagamento del suddetto premio da parte del Contraente all'Intermediario può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- denaro contante. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta,00).

### **Articolo 11 - Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento**

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:

- a) l'invalidità del contratto di prestito;
- b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
- c) la mancata accettazione dell'Amministrazione alla delegazione di pagamento;
- d) dolo del Contraente/Assicurato.

### **Articolo 12 - Beneficiari**

Il Beneficiario delle prestazioni assicurate, irrevocabile per tutta la durata della Polizza, è l'Ente Finanziario che ha erogato il Prestito o la diversa persona giuridica espressamente designata in Polizza.

### **Articolo 13 - Pagamento del Sinistro – Rinuncia alla surrogazione**

La liquidazione dell'Indennizzo è eseguita da parte dell'Impresa al Beneficiario secondo Polizza. L'Impresa esegue il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa prevista in Polizza. In caso di Sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.

**L'Impresa liquidato l'Indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo.**

### **Articolo 14 - Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti se non sono fatti valere dal Beneficiario entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza.

### **Articolo 15 - Imposte di assicurazione**

Le imposte relative all'assicurazione, presenti e future, sono a carico del Contraente.

### **Articolo 16 - Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto le parti eleggono a foro quello di residenza del Contraente/Assicurato.

### **Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti nel territorio italiano.

La copertura è prestata in base alle dichiarazioni rese nella proposta sottoscritta dal Contraente. Il Contraente dichiara di accettare integralmente le Condizioni di Assicurazione dell'allegato MOD. CQ 1C – ED. 05/2010, inoltre dichiara di consentire il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti dell'Informativa



dell'allegato MOD. PRIVACY 6 – 05/2010 resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il presente contratto è stato redatto in cinque esemplari a un solo effetto in il

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo MOD. CQ 1C FI – ED. 05/2010 contenente le Condizioni di Assicurazione MOD. CQ 1C – ED. 05/2010, la Nota Informativa MOD. 5 – ED. 05/2010 prevista ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 ed in conformità a quanto del Regolamento ISVAP n.24 del 19/5/2008 e della circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997 e l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni MOD. PRIVACY 6 – ED. 05/2010 .

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione dell'allegato Mod. CQ 1C – ED. 05/2010: Art.1 – Definizioni/Glossario; Art. 5 - Delega di pagamento all'Impresa; Art. 6 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di evento; Art. 7 – Nuovo rapporto di lavoro del Contraente/Assicurato o collocamento in pensione; Art. 8 – Eventi assicurati ed esclusioni; Art. 11 – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; Art. 12 – Beneficiari; Art. 14 – Prescrizione; Art. 16 – Foro competente.

IL CONTRAENTE

Allegato n° 2

Tariffa

Cessioni/Deleghe

Statali / Ministeriali

Anzianità anni servizio	Durata prestito (espressa in mesi)								
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	4,123	5,983	7,117	11,500	14,198	16,331	18,541	19,924	21,107
2	4,123	5,983	7,112	10,652	13,110	15,329	17,548	18,976	19,347
3	4,123	5,803	6,721	9,833	12,106	14,388	16,606	18,072	17,732
4	4,123	5,625	6,328	9,014	11,088	13,250	15,304	16,678	15,780
5	4,248	5,113	5,753	8,194	10,085	12,069	13,910	15,178	15,560
6	3,748	5,083	5,690	8,065	9,954	11,866	13,769	15,058	15,447
7	3,748	5,053	5,619	7,921	9,781	11,685	13,531	14,826	15,213
8	3,748	5,038	5,586	7,849	9,638	11,456	13,323	14,502	14,853
9	3,748	5,023	5,613	7,791	9,513	11,244	12,963	14,110	14,457
10	3,375	4,678	5,344	7,720	9,354	10,960	12,638	13,734	14,012
11	3,375	4,663	5,311	7,648	9,181	10,744	12,304	13,312	13,566
12	3,375	4,635	5,247	7,519	8,979	10,460	12,000	12,850	13,090
13	3,375	4,603	5,179	7,375	8,766	10,156	11,538	12,432	12,637
14	3,375	4,575	5,115	7,245	8,566	9,879	11,216	12,034	12,208
15	3,185	4,375	4,956	7,101	8,348	9,610	10,866	11,638	11,795
16	3,185	4,348	4,893	6,972	8,191	9,429	10,681	11,428	11,556
17	3,185	4,315	4,824	6,829	8,031	9,260	10,485	11,226	11,372
18	3,185	4,288	4,761	6,699	7,888	9,081	10,285	11,010	11,160
19	3,185	4,255	4,692	6,555	7,716	8,923	10,075	10,822	10,962
20	2,813	3,898	4,447	6,426	7,573	8,723	9,879	10,606	10,742
21	2,813	3,868	4,381	6,282	7,400	8,538	9,681	10,398	10,527
22	2,813	3,838	4,321	6,153	7,256	8,219	9,485	10,176	10,313
23	2,813	3,808	4,249	6,009	7,085	8,188	9,281	9,984	10,098
24	2,435	3,778	4,189	5,880	6,944	8,019	9,091	9,738	9,884
25	2,435	3,413	3,936	5,736	6,756	7,794	8,819	9,474	9,592
26	2,435	3,385	3,875	5,606	6,598	7,610	8,623	9,024	9,364
27	2,435	3,353	3,804	5,463	6,425	7,416	8,385	9,004	9,114
28	2,435	3,353	3,804	5,463	6,385	7,304	8,229	8,784	8,866
29	2,435	3,353	3,804	5,463	6,329	7,200	8,060	8,580	8,635
30	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396
31	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396
32	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396
33	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396
34	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396
35	2,435	3,353	3,804	5,463	6,273	7,073	7,904	8,370	8,396

Modalità di calcolo del premio:  $[(\text{Capitale}/1000 \times \text{Tasso}) + \text{€ } 50,00] \times 2,50\%$

Allegato n° 3  
Tariffa Cessioni

Publici / Parapubblici

Anzianità anni servizio	Durata prestito (espressa in mesi)								
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	5,772	8,376	9,058	14,000	15,901	18,291	20,766	23,244	26,823
2	5,772	8,376	9,051	12,968	14,683	17,168	19,653	22,138	24,623
3	5,772	8,124	8,554	11,970	13,559	16,114	18,599	21,084	22,568
4	5,772	7,875	8,054	10,973	12,418	14,840	17,140	19,457	20,083
5	5,947	7,158	7,322	9,975	11,295	13,517	15,579	17,707	19,803
6	5,247	7,116	7,242	9,818	11,148	13,290	15,421	17,567	19,660
7	5,247	7,074	7,151	9,643	10,955	13,087	15,155	17,297	19,362
8	5,247	7,053	7,109	9,555	10,794	12,831	14,921	16,919	18,904
9	5,247	7,032	7,144	9,485	10,654	12,593	14,518	16,461	18,400
10	4,725	6,549	6,801	9,398	10,476	12,275	14,154	16,023	17,833
11	4,725	6,528	6,759	9,310	10,283	12,033	13,780	15,530	17,266
12	4,725	6,489	6,678	9,153	10,056	11,715	13,440	14,991	16,660
13	4,725	6,444	6,591	8,978	9,818	11,375	12,922	14,504	16,083
14	4,725	6,405	6,510	8,820	9,594	11,064	12,562	14,039	15,537
15	4,459	6,125	6,307	8,645	9,349	10,763	12,170	13,577	15,012
16	4,459	6,087	6,227	8,488	9,174	10,560	11,963	13,332	14,707
17	4,459	6,041	6,139	8,313	8,995	10,371	11,743	13,097	14,473
18	4,459	6,003	6,059	8,155	8,834	10,171	11,519	12,845	14,203
19	4,459	5,957	5,971	7,980	8,642	9,993	11,284	12,625	13,951
20	3,938	5,457	5,660	7,823	8,481	9,769	11,064	12,373	13,671
21	3,938	5,415	5,576	7,648	8,288	9,562	10,843	12,131	13,398
22	3,938	5,373	5,499	7,490	8,127	9,205	10,623	11,872	13,125
23	3,938	5,331	5,408	7,315	7,935	9,170	10,395	11,648	12,852
24	3,409	5,289	5,331	7,158	7,777	8,981	10,182	11,361	12,579
25	3,409	4,778	5,009	6,983	7,567	8,729	9,877	11,053	12,208
26	3,409	4,739	4,932	6,825	7,389	8,523	9,657	10,528	11,918
27	3,409	4,694	4,841	6,650	7,196	8,306	9,391	10,504	11,599
28	3,409	4,694	4,841	6,650	7,151	8,180	9,216	10,248	11,284
29	3,409	4,694	4,841	6,650	7,088	8,064	9,027	10,010	10,990
30	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686
31	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686
32	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686
33	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686
34	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686
35	3,409	4,694	4,841	6,650	7,025	7,921	8,852	9,765	10,686


Modalità di calcolo del premio:  $[(\text{Capitale}/1000 \times \text{Tasso}) + \text{€ } 50,00] \times 2,50\%$

Allegato n° 4  
Tariffa Deleghe

Pubblici

Anzianità anni servizio	Durata prestito (espressa in mesi)								
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	6,596	9,572	10,352	16,000	18,172	20,094	23,732	26,564	30,700
2	6,596	9,572	10,344	14,820	16,780	19,620	22,460	25,300	28,140
3	6,596	9,284	9,776	13,680	15,496	18,416	21,256	24,096	25,792
4	6,596	9,000	9,204	12,540	14,192	16,960	19,588	22,236	22,952
5	6,796	8,180	8,368	11,400	12,908	15,448	17,804	20,236	22,632
6	5,996	8,132	8,276	11,220	12,740	15,188	17,624	20,076	22,468
7	5,996	8,084	8,172	11,020	12,520	14,956	17,320	19,768	22,128
8	5,996	8,060	8,124	10,920	12,336	14,664	17,052	19,336	21,604
9	5,996	8,036	8,164	10,840	12,176	14,392	16,592	18,812	21,028
10	5,400	7,484	7,772	10,740	11,972	14,028	16,176	18,312	20,380
11	5,400	7,460	7,724	10,640	11,752	13,752	15,748	17,748	19,732
12	5,400	7,416	7,632	10,460	11,492	13,388	15,360	17,132	19,040
13	5,400	7,364	7,532	10,260	11,220	13,000	14,768	16,576	18,380
14	5,400	7,320	7,440	10,080	10,964	12,644	14,356	16,044	17,756
15	5,096	7,000	7,208	9,880	10,684	12,300	13,908	15,516	17,156
16	5,096	6,956	7,116	9,700	10,484	12,068	13,672	15,236	16,808
17	5,096	6,904	7,016	9,500	10,280	11,852	13,420	14,968	16,540
18	5,096	6,860	6,924	9,320	10,096	11,624	13,164	14,680	16,232
19	5,096	6,808	6,824	9,120	9,876	11,420	12,896	14,428	15,944
20	4,500	6,236	6,468	8,940	9,692	11,164	12,644	14,140	15,624
21	4,500	6,188	6,372	8,740	9,472	10,928	12,392	13,864	15,312
22	4,500	6,140	6,284	8,560	9,288	10,520	12,140	13,568	15,000
23	4,500	6,092	6,180	8,360	9,068	10,480	11,880	13,312	14,688
24	3,896	6,044	6,092	8,180	8,888	10,264	11,636	12,984	14,376
25	3,896	5,460	5,724	7,980	8,648	9,976	11,288	12,632	13,952
26	3,896	5,416	5,636	7,800	8,444	9,740	11,036	12,032	13,620
27	3,896	5,364	5,532	7,600	8,224	9,492	10,732	12,004	13,256
28	3,896	5,364	5,532	7,600	8,172	9,348	10,532	11,712	12,896
29	3,896	5,364	5,532	7,600	8,100	9,216	10,316	11,440	12,560
30	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212
31	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212
32	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212
33	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212
34	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212
35	3,896	5,364	5,532	7,600	8,028	9,052	10,116	11,160	12,212

Modalità di calcolo del premio:  $[(\text{Capitale}/1000 \times \text{Tasso}) + \text{€ } 50,00] \times 2,50\%$



Allegato n. 5  
Tariffa Cessioni

Aziende Private / Enti Religiosi

Anzianità anni servizio	Durata prestito (espressa in mesi)								
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	18,139	26,323	28,468	44,000	49,973	57,486	65,263	73,051	84,425
2	18,139	26,323	28,446	40,755	46,145	53,955	61,765	69,575	77,385
3	18,139	25,531	26,884	37,620	42,614	50,644	58,454	66,264	70,928
4	18,139	24,750	25,311	34,485	39,028	46,640	53,867	61,149	63,118
5	18,689	22,495	23,012	31,350	35,497	42,482	48,961	55,649	62,238
6	16,489	22,363	22,759	30,855	35,035	41,767	48,466	55,209	61,787
7	16,489	22,231	22,473	30,305	34,430	41,129	47,630	54,362	60,852
8	16,489	22,165	22,341	30,030	33,924	40,326	46,893	53,174	59,411
9	16,489	22,099	22,451	29,810	33,484	39,578	45,628	51,733	57,827
10	13,500	18,710	19,430	26,850	29,930	35,070	40,440	45,780	50,950
11	13,500	18,650	19,310	26,600	29,380	34,380	39,370	44,370	49,330
12	13,500	18,450	19,080	26,150	28,730	33,470	38,400	42,830	47,600
13	13,500	18,410	18,830	25,650	28,050	32,500	36,920	41,440	45,950
14	13,500	18,300	18,600	25,200	27,410	31,610	35,890	40,110	44,390
15	12,740	17,500	18,020	24,700	26,710	30,750	34,770	38,790	42,890
16	12,740	17,390	17,790	24,250	26,210	30,170	34,180	38,090	42,020
17	12,740	17,260	17,540	23,750	25,700	29,630	33,550	37,420	41,350
18	12,740	17,150	17,310	23,300	25,240	29,060	32,910	36,700	40,580
19	12,740	17,020	17,060	22,800	24,690	28,550	32,240	36,070	39,860
20	10,125	14,031	14,553	20,115	21,807	25,119	28,449	31,815	35,154
21	10,125	13,923	14,337	19,665	21,312	24,588	27,882	31,194	34,452
22	10,125	13,815	14,139	19,260	20,898	23,670	27,315	30,528	33,750
23	10,125	13,707	13,905	18,810	20,403	23,580	26,730	29,952	33,048
24	8,766	13,599	13,707	18,405	19,998	23,094	26,181	29,214	32,346
25	8,766	12,285	12,879	17,955	19,458	22,446	25,398	28,422	31,392
26	8,766	12,186	12,681	17,550	18,999	21,915	24,831	27,072	30,645
27	8,766	12,069	12,447	17,100	18,504	21,357	24,147	27,009	29,826
28	8,766	12,069	12,447	17,100	18,387	21,033	23,697	26,352	29,016
29	8,766	12,069	12,447	17,100	18,225	20,736	23,211	25,740	28,260
30	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477
31	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477
32	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477
33	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477
34	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477
35	8,766	12,069	12,447	17,100	18,063	20,367	22,761	25,110	27,477

Modalità di calcolo del premio:  $[(\text{Capitale}/1000 \times \text{Tasso}) + \text{€ } 50,00] \times 2,50\%$